



Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all'art. 63 CCII nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Attribuzione adempimenti in materia di transazione fiscale

1.1 Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), l'adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

2. Criteri di attribuzione

2.1 La competenza a rendere il parere conforme individuata al punto 1 riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falciatura del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all'importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

3. Decorrenza

3.1 Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies*, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come attuate dal presente provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 1° febbraio 2024.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 - come modificato dall'articolo 4-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - secondo cui «...nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 145 del 2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare «la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.»

Il presente provvedimento individua dunque:

- la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
- la decorrenza delle nuove disposizioni.

Riferimenti normativi dell'atto*a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lett. a));
- statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 3).

b) Disciplina normativa di riferimento:

- decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 63);
- decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (articolo 1-bis);
- decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (articolo 4-*quinquies*, commi 5 e 6).

La pubblicazione del provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 gennaio 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente